

LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1083.

Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dall'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.

Art. 2.

Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PASTORE — RESTIVO —
COLOMBO — NATALI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1084.

Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiari. Esse

sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni della detta Sezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1085.

Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata: « Direzione generale del coordinamento e degli affari generali ».

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.

Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8.

In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un direttore centrale.

Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4.

Art. 2.

Fino a quando non saranno riorganizzati i ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è utilizzato, per l'espletamento dei compiti della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, personale delle altre due Direzioni generali, nonché dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

In corrispondenza alla istituzione di un posto di direttore generale per la Direzione generale di cui al primo comma del precedente articolo e all'aumento di un posto di direttore centrale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, la pianta organica della qualifica di direttore centrale di prima classe della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è ridotta di due unità.

Il direttore generale del coordinamento e degli affari generali fa parte dei Consigli di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1967, n. 1086.

Istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, primo comma, e l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

(Istituzione dei ruoli)

Sono istituiti i ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conformità alle tabelle A), B), C) e D) annesse al presente decreto.

Art. 2.

(Carriera di concetto)

Il personale della carriera di concetto, di cui alla annessa tabella B), che rivesta la qualifica di interprete di prima classe, di interprete di seconda classe e di interprete di terza classe, svolge esclusivamente mansioni di interprete-traduttore.

Per l'accesso alla qualifica di vicesegretario e di interprete di terza classe sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche è determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio.

Per conseguire la nomina ad interprete di terza classe, gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove di esame di lingue straniere, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Gli interpreti di terza, seconda e prima classe partecipano insieme ai vice-segretari, ai segretari aggiunti ed ai segretari agli esami per la promozione alla qualifica di primo segretario.

Art. 3.

(Mansioni, specializzazioni e qualificazioni della carriera esecutiva)

Il personale della carriera esecutiva di cui all'annessa tabella C) che rivesta la qualifica di stenodattilografo di prima classe, di stenodattilografo di seconda classe e di stenodattilografo aggiunto, svolge esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia ed il personale della stessa carriera che rivesta la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolge esclusivamente le mansioni di operatore di macchine di ufficio per fotocopie e di elettrocontabili.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto, di stenodattilografo aggiunto e di operatore tecnico aggiunto sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche è determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio.